

Focus

■ Con un anno di anticipo rispetto ai tempi inizialmente stabiliti è scattata dal primo gennaio 2007 la riforma della previdenza complementare.

■ Per tutti i lavoratori privati dipendenti ci sono sei mesi di tempo per decidere se lasciare da ora in avanti il Tfr (gli accantonamenti per la vecchia liquidazione) presso il datore di lavoro oppure se destinarli ad una delle forme previste di previdenza complementare.

■ La scelta riguarda il Tfr che sarà maturato dal primo gennaio. Quello accumulato sino al 31 dicembre scorso resta presso il datore di lavoro con le regole precedenti.

■ Sono esclusi i dipendenti pubblici, per i quali arriverà un apposito provvedimento.

■ Per chi aderisce alle forme complementari, si tratti di fondi pensione aziendali o di categoria, di fondi pensione aperti o di strumenti assicurativi, sono previste vantaggiose agevolazioni fiscali.

■ Nel servizio, realizzato con la collaborazione e la consulenza tecnica di ASSOPREVIDENZA (centro tecnico senza fini di lucro che promuove la previdenza complementare), i lettori trovano tutti gli elementi della riforma.

LA RIFORMA: TFR O FONDO PENSIONE? GUIDA RAGIONATA ALLE NUOVE REGOLE

Che cosa è cambiato dal primo gennaio 2007 per i dipendenti e per i datori di lavoro. Le possibilità di scelta. La portabilità della posizione. Il trattamento fiscale. Ecco tutto quanto è indispensabile sapere per prendere le decisioni giuste

■ di Fabio Sansone

Circa 19 miliardi di euro. A tanto ammonta, in base ai dati Istat rielaborati dal Cerm, il flusso del Trattamento di fine rapporto (Tfr) maturato ogni anno dai lavoratori che potrà finire nei fondi pensione e nelle forme complementari di previdenza autorizzate. Una vera e propria rivoluzione per il settore della pensione integrativa in Italia che riguarda dal 1° gennaio 2007 poco meno di 11 milioni di lavoratori dipendenti privati: sono per il momento esclusi i 3,5 milioni di dipendenti pubblici per i quali è atteso un apposito provvedimento. L'anticipo di 12 mesi sui tempi per decidere il trasferimento del Tfr non è la sola modifica di rilievo in queste nuove norme sulla previdenza complementare. Infatti, altrettanto significative sono pure la piena portabilità del Tfr maturato ad altro fondo pensione, l'allargamento delle tipologie di prodotti previdenziali in cui possono confluire i flussi di Tfr, i nuovi compiti della Commissione di vigilanza (Covip) e le agevolazioni ai datori di lavoro per compensare il deflusso di Tfr. Allo stesso modo si segnalano conferme importanti del precedente impianto normativo tra i quali l'obbligo di separare il patrimonio gestito dal fondo pensione da quello della società di gestione tramite la funzione esercitata dalla Banca depositaria, e un trattamento fiscale molto più vantaggioso, per gli aderenti rispetto ad altre forme di risparmio collettivo. Vediamo di seguito tutti i capitoli della nuova disciplina della copertura previdenziale complementare: dalle nuove norme a quanto riguarda i lavoratori e quanto i datori di lavoro, da cosa succede ai nuovi accantonamenti alle prestazioni e al trattamento fiscale.

Destinazione del TFR

IL LAVORATORE

LASCIA IL TFR IN AZIENDA (MANCATO CONFERIMENTO). NESSUN EFFETTO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

DESTINA IL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

MENO DI 50 ADDETTI:
TFR RESTA IN AZIENDA

ALMENO 50 ADDETTI:
TFR AL FONDO INPS

SCelta LIBERA: NESSUNA GERARCHIA

FONDO
PENSIONE
NEGOZIALE

FONDO
PENSIONE
APERTO

FIP - FORME
INDIVIDUALI
DI PREVIDENZA

■ CHE FINE FA IL TFR

All'interno della Legge Finanziaria 2007 è previsto che dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente possa scegliere di destinare il proprio Tfr alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. E' importante sottolineare che le nuove norme non toccano il Tfr accumulato al 31 dicembre, che continuerà ad essere rivalutato con le stesse modalità di sempre.

■ LETRE SCLETTE POSSIBILI

E' possibile aderire al programma di previdenza complementare in tre modi: 1) fondi pensione chiusi o negoziali; 2) fondi pensione aperti; 3) contratti assicurativi vita con precise finalità e requisiti.

I primi sono istituiti da contratti o accordi collettivi o regolamenti aziendali e sono indirizzati a lavoratori di un determinato comparto merceologico (metalmecanico, chimico, ecc.) o di un territorio (regione, provincia ecc.). La gestione finanziaria delle risorse è affidata al gestore (banca, Sim, compagnia di assicurazione, Sgr) mentre i contributi sono custoditi dalla Banca Depositaria che garantisce la netta separazione tra il patrimonio del fondo e quello della società di gestione.

I Fondi pensione aperti, istituiti da banche, Sim, compagnie di assicurazione e Sgr, consentono sottoscrizioni individuali e collettive. La loro gestione fi-

nanziaria è quasi sempre assoluta dalla stessa società che lo ha istituito, mentre la Banca Depositaria deve essere un soggetto esterno per assicurare la massima distinzione tra il patrimonio del fondo e quello della società.

Gli specifici contratti assicurativi vita, infine, devono rispondere a requisiti particolari che li rendano omogenei alle altre forme di previdenza integrativa. Il patrimonio di queste polizze deve costituire patrimonio autonomo e separato rispetto alla compagnia. La stipula di tali contratti deve avvenire con imprese assicurative autorizzate dall'Isvap, l'organismo di vigilanza delle assicurazioni. I contratti, poi, devono essere iscritti all'Albo Covip a seguito della procedura di approvazione del relativo regolamento.


■ LA PORTABILITÀ

Al fine di agevolare il passaggio fra le forme pensionistiche complementari, è stata riconfermata la libera portabilità a un altro fondo della posizione individuale maturata presso una forma complementare. La portabilità è comunque subordinata a un periodo di permanenza nel fondo di almeno due anni dalla data di iscrizione (inferiore al periodo di riferimento di tre-cinque anni in precedenza richiesto)

■ PRIMA O DOPO IL 29 APRILE 1993

Ma torniamo alle nuove norme. E' importante distinguere tra i lavoratori

Conferimento tacito: gerarchia delle forme



assunti prima del 29 aprile 1993 e i dipendenti assunti dopo tale data e i neo assunti dal 2007. Per coloro che sono stati assunti prima del 29 aprile 1993 e risultano già iscritti a un fondo pensione, sia di vecchia che di nuova costituzione, esistono due opzioni; possono esplicitare per iscritto, entro il 30 giugno 2007, la scelta di destinare l'intero Tfr maturando al fondo pensione cui aderisce oppure di lasciarlo in azienda; in mancanza di scelta esplicita entro il 30 giugno 2007, scatta il silenzio-assenso che prevede l'automatico passaggio del Tfr maturando al fondo pensione. Stessa doppia opzione anche per i dipendenti assunti prima del 29 aprile 1993 ma non iscritti a nessun fondo pensione: in questo caso, qualora scelgano con dichiarazione scritta al datore di lavoro di trasferire il Tfr nel fondo pensione, possono decidere la percentuale del trasferimento che comunque deve essere compresa tra un minimo del 50% e il 100%.

A disposizione dei dipendenti assunti dopo il 29 aprile 1993 e dei neo assunti dal 2007, due possibilità di scelta. Per iscritto ed entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dalla data di assunzione se avvenuta dopo il 1° gennaio 2007), possono scegliere di mantenere il Tfr in azienda. Op-

pure possono esplicitare il conferimento del Tfr maturando al fondo pensione. Tutti i lavoratori che non esprimono alcun parere scritto al datore di lavoro entro il 30 giugno 2007 (o entro sei mesi dalla data di assunzione se avvenuta dopo il 1° gennaio 2007) vedranno automaticamente trasferito il Tfr futuro nel fondo pensione.

■ CONTRIBUTI EXTRA

Sono possibili anche eventuali contributi aggiuntivi, assolutamente non obbligatori, a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Verrà riconosciuta la deducibilità fiscale dei contributi versati anche se il fondo destinatario non sarà il fondo negoziale previsto dalla contrattazione collettiva. Il lavoratore avrà inoltre la facoltà di aderire anche solo mediante il conferimento di fine rapporto e, in questo caso, qualora l'adesione sia esplicita, potrà selezionare il fondo al quale destinarlo e comunicarlo al datore di lavoro che, a sua volta, sarà tenuto ad effettuare il versamento delle quote di Tfr maturando. Il lavoratore, in un secondo tempo, potrà anche comunicare al datore di lavoro la propria volontà di versare un contributo aggiuntivo al Tfr e anche in questo caso il datore di lavoro

sarà tenuto a trattenere dallo stipendio del lavoratore l'ammontare del contributo scelto e a versarlo al fondo indicato dal lavoratore

■ DATORI DI LAVORO

Dal 1° gennaio 2007 il datore di lavoro sarà tenuto a una doppia comunicazione a favore dei lavoratori. Per prima cosa dovrà occuparsi di informare, durante i sei mesi che vanno dal 1° gennaio al 30 giugno 2007, i propri dipendenti sulle diverse scelte disponibili in tema di Tfr maturando. Inoltre, trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi previsti per l'opzione, avrà l'obbligo di comunicare a tutti i dipendenti che non avessero ancora provveduto a esprimere la loro scelta, la destinazione che avranno i nuovi flussi di Tfr futuro nel caso non pervenga alcuna richiesta da parte del lavoratore. Per i neo assunti i termini delle comunicazioni scattano a partire dalla data di assunzione.

■ LO SPARTIACQUE DEI 50 DIPENDENTI

La norma prevede una distinzione tra le aziende fino a 49 dipendenti e quelle da 50 dipendenti in su. Per le piccole imprese, quelle appunto fino a meno di 50 dipendenti, il Tfr maturando resta in azienda: in pratica continua ad essere esclusiva pertinenza del datore di lavoro che ne deve garantire la liquidazione, rivalutata, al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro. Per le aziende con più di 49 dipendenti, invece, valgono tutte le nuove norme in tema di trasferimento del Tfr.

■ LE AGEVOLAZIONI ALLE AZIENDE

Le misure compensative a favore delle imprese per compensarle dei costi sostenuti a fronte del trasferimento del Tfr maturando ai fondi pensione o all'INPS prevedono, innanzitutto, la possibilità di deduzione dal reddito di impresa un importo pari al 4% dell'ammontare del Tfr annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto. Le imprese con meno di 50 dipendenti (quindi fino a 49 addetti), possono elevare la deduzione sino al 6%.

Altra facilitazione consiste nella possibilità di non versare più il contributo al Fondo di garanzia, nella stessa percentuale di Tfr maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile.

Dal 1° gennaio 2008 inoltre è previsto l'esonero dal versamento dei contributi sociali a carico dei datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 88/89. Per ogni lavoratore interessato sarà possibile ridurre la contribuzione in funzione della percentuale di Tfr maturando conferito al fondo di previdenza complementare (ovvero al Fondo INPS).

■ CHE FINE FANNO I FLUSSI INVESTITI

I versamenti a Fondi pensione sono gestiti attraverso convenzioni stipulate con gestori finanziari specializzati e autorizzati quali banche, Sim, Sgr e compagnie di assicurazione. La scelta del gestore, inoltre, soddisfa una specifica procedura che prevede la supervisione da parte della Covip. Non solo. La normativa prevede espressamente che il gestore non possa essere un soggetto appartenente al medesimo gruppo societario ovvero legato al Fondo da rapporti di controllo sia direttamente che in modo indiretto.

Il Fondo pensione può prevedere un'unica linea di investimento per tutti gli aderenti (monocomparto) oppure essere articolato in più linee di investimento (pluricomparto), differenziate per profilo di rischio, orizzonte temporale consigliato e obiettivi di rendimento: quest'ultima soluzione permette al lavoratore non soltanto di scegliere da subito la linea più coerente con le proprie esigenze ma anche di modificare nel tempo la scelta trasferendo la posizione maturata su un'altra linea con un diverso profilo di rischio/rendimento.

■ LA BANCA DEPOSITARIA

Per garantire che il patrimonio del Fondo non confluisca fisicamente nelle mani del gestore è istituita la funzione della Banca Depositaria che funge da amministratore contabile. Quest'ultima ha il compito di certificare

l'esistenza e la consistenza del patrimonio e che siano rispettate le regole procedurali di investimento da parte del gestore. Assicurando la netta distinzione giuridica del patrimonio del fondo da quello della società di gestione, si garantisce che in caso di fallimento del gestore il patrimonio gestito per conto del Fondo Pensione, non rientrando nell'attivo fallimentare, non possa essere in alcun modo coinvolto dalla procedura fallimentare o concorsuale.

■ L'ORGANO DI VIGILANZA: LA COVIP

La Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) è l'organo di vigilanza delle forme complementari di previdenza. Dal primo gennaio 2007 le sue competenze interessano in modo ancora più completo i fondi pensione in ogni fase della loro attività: da quella di assistenza alla loro istituzione, a quella inerente le autorizzazioni, da quella di vigilanza a quella finalizzata alle possibili sanzioni da adottare. In particolare, nel caso in cui la Covip riscontrasse violazioni alle disposizioni di legge, potrà, oltre alle sanzioni pecuniarie e restrittive già poste in essere finora, esercitare il divieto di sospensione o di raccolta delle adesioni al Fondo pensione.

■ FISCO GENEROSO

La deducibilità dei contributi versati dall'iscritto al fondo è fissata a 5.164,57 euro all'anno. La tassazione annuale dei rendimenti delle somme raccolte dal fondo sconta un'aliquota dell'11%, contro il 12,5% in vigore per gli altri redditi finanziari come, per esempio, quelli dei fondi comuni d'investimento. Per quanto riguarda la tassazione delle prestazioni, sotto forma di capitali e di rendita, la novità più interessante è quella che vede, a partire dal 1° gennaio 2008, che le prestazioni di rendita subiscano una tassazione definitiva del 15%, cioè inferiore a quella del primo scaglione Irpef (che per l'anno fiscale 2007 è pari al 23%). Questa aliquota potrà addirittura scendere al 9%, in quanto si prevede un abbuono dello 0,30% per ogni anno di versamento eccedente il quindicesimo di iscrizione a forme pensionistiche complementari con un limite di riduzione di sei punti percentuali. In pratica la tassazione è al 15% se gli anni di iscrizione e contributi

è di 15 anni, scende al 13,8% se gli anni di iscrizione sono 19, quindi al 12,6% se gli anni sono 23, all'11,1% se gli anni sono invece 27 e così via fino al 9% al 35esimo anno di iscrizione e contributi. Nel 2007 il regime tributario di erogazione delle prestazioni e dei rendimenti potrebbe essere oggetto di un ulteriore intervento di riordino in materia anche alla luce dell'introduzione della nuova aliquota fiscale al 20% per i redditi di capitale (capital gain).

■ CAPITALE E RENDITA

Il lavoratore con almeno cinque anni di iscrizione alla previdenza complementare e avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento presso il fondo obbligatorio potrà optare tra la prestazione sotto forma di rendita oppure nella soluzione mista, ovvero parte in capitale (fino a un massimo del 50% della posizione maturata) e in parte rendita. Sarà possibile ricevere tutto in capitale nel caso in cui il 70% del montante finale convertito risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale (l'importo per l'anno 2006 è pari euro 4.962,36). Va precisato, che i vecchi iscritti, cioè coloro che risultavano iscritti al 28 aprile 1993 ai fondi pensione istituiti al 15 ottobre 1992, possono scegliere comunque l'intera prestazione in forma di capitale.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie, si ricorda che, dal 2008, prevedono 60 anni di età e 35 anni di contributi ovvero 40 anni di contributi senza limite di età per le pensioni di anzianità; 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne con almeno 20 anni di contributi per i lavoratori che rientrano nel sistema retributivo o misto: in quelli che rientrano nel sistema contributivo sono invece sufficienti cinque annualità di contributi.

■ ANTICIPAZIONI

L'anticipazione è ammessa in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative al lavoratore, il coniuge o i figli. Dopo 8 anni di iscrizione è possibile chiedere l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o i propri figli nella misura massima del 75% della posizione individuale. ■

Da sapere

■ Assegno sociale

L'assegno sociale ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione erogata a favore delle persone con 65 anni e un particolare stato di bisogno. È una prestazione di natura assistenziale riservata ai cittadini dell'UE che abbiano: 65 anni di età, la residenza in Italia e un reddito pari a zero o di modesto importo. L'importo dell'assegno viene stabilito anno per anno ed è esente da imposta.

■ Capitalizzazione (sistema a)

Sistema di finanziamento di un fondo pensione che prevede l'accumulo di capitali tramite l'investimento progressivo da parte del fondo dei contributi versati durante l'intero periodo di servizio. La capitalizzazione può essere individuale o collettiva, nel caso in cui l'equilibrio del fondo è calcolato con riferimento al complesso della collettività interessata.

Conferimento esplicito del Tfr

Modalità di destinazione del Tfr alla previdenza complementare a seguito di scelta esplicita del lavoratore. Può avere come destinatario un fondo pensione negoziale, un fondo pensione aperto o una forma individuale.

■ Conferimento tacito del Tfr

Modalità di destinazione del Tfr alla previdenza complementare in assenza di espressa manifestazione di

volontà del lavoratore. Può avere come destinatario un fondo pensione negoziale o un fondo pensione aperto individuato sulla base di accordi collettivi anche aziendali.

■ Contribuzione definita

Metodo di calcolo della prestazione pensionistica: la prestazione è stabilita a posteriori sulla base dei contributi accantonati e del rendimento realizzato. Comporta necessariamente l'adozione del sistema di finanziamento a capitalizzazione.

■ Covip (Commissione di vigilanza sui Fondi pensione)

È l'Autorità pubblica e indipendente chiamata a vigilare sulla corretta amministrazione e gestione dei fondi pensione.

■ Deduzione Deducibilità

Le somme in deduzione/deducibilità riducono, per un valore pari al loro intero importo, il reddito imponibile. Il risparmio fiscale è quindi pari all'aliquota marginale.

■ Detrazione Detraibilità

Le somme in detrazione/detraibilità riducono l'imposta dovuta per un valore pari al loro importo moltiplicato per l'aliquota di detrazione.

■ Fondo pensione aperto

Tipologia di Fondo pensione disciplinata dall'art. 9 del D.Lgs. 124/93, costituito sotto forma di patrimonio autonomo e separato all'interno di una società abilitata alla gestione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 124/93.

■ Fondo pensione chiuso o negoziale

È il Fondo pensione, istituito dalle fonti contrattuali o regolamentari di cui all'art. 3 del D.Lgs. 124/93, e costituito nelle forme dell'associazione o della fondazione come previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 124/93.

■ Fondo pensione complementare

È una associazione, senza scopo di lucro, istituita per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di base.

■ Fondo residuale o Fondo Inps

Apposita gestione separata istituita presso l'Inps destinata a raccogliere i Tfr a seguito di conferimento tacito allorché non vi siano accordi che individuano destinatari diversi.

■ Forme pensionistiche individuali: Fip e Pip

Forme individuali pensionistiche entrate in vigore il 1° gennaio 2001 sottoscrivibili da tutte le tipologie dei lavoratori (dipendenti e non) privi di un

proprio fondo negoziale, dai non lavoratori e dai familiari fiscalmente a carico sia di soggetti che lavorano, sia di chi non percepisce alcun reddito. Attuabili tramite fondi aperti e polizze vita

■ Monocomparto

Un fondo monocomparto si caratterizza per il fatto che le posizioni degli aderenti vengono gestite in modo unitario, attraverso la definizione di un'unica politica di investimento.

■ Multicomparto

Un fondo multicomparto è strutturato su più comparti, ciascuno dei quali si caratterizza per una propria politica di investimento. In un fondo così articolato, l'iscritto potrà pertanto scegliere il comparto al quale aderire in funzione dei propri bisogni, esigenze, propensione al rischio, etc..

■ Neoassunti

Coloro che si sono iscritti per la prima volta ad una gestione pensionistica di base dopo il 28.4.1993.

■ Nuovi Fondi pensione

Regimi pensionistici complementari costituiti successivamente al 15.11.1992 per i quali trova integralmente applicazione la disciplina del d. lgs. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni: si distinguono in:

Da sapere

■ Fondo negoziale

Detto anche ad ambito definito. Fondo pensione destinato alla copertura pensionistica di un gruppo di lavoratori identificato in base alla loro appartenenza ad un'impresa o gruppo di imprese, o ad una categoria.

■ Fondo aperto

Costituito come patrimonio separato nell'ambito di società d'intermediazione mobiliare, imprese assicurative e società di gestione di fondi comuni di investimento, aperto all'adesione, in forma individuale o collettiva, dei lavoratori autonomi o di quei lavoratori dipendenti per i quali "non sussistono o non operino" fondi ad ambito definito.

■ Nuovi iscritti

Isritti a Vecchi o Nuovi Fondi pensione successivamente al 28.4.1993.

■ Prestazione definita

Metodo di calcolo delle pensioni. L'importo della prestazione è stabilito a priori; il livello del contributo è determinato in funzione della situazione demografica ed economica del fondo. E' compatibile sia con il sistema di finanziamento a ripartizione che con il sistema a capitalizzazione.

■ Responsabile del Fondo

E' la figura professionale che sovrintende alla complessiva gestione del Fondo pensione

aperto.

■ Ripartizione (sistema a)

Sistema di finanziamento di un fondo pensione. La copertura degli oneri maturati in un anno (o in un determinato periodo di anni) è realizzata tramite i versamenti contributivi relativi al medesimo periodo.

■ Riscatto

Operazione tramite la quale, in caso di uscita da un fondo pensione prima di aver maturato il diritto alla prestazione, la relativa posizione individuale è liquidata al singolo. Gli statuti dei fondi pensione devono prevedere tale facoltà. Comporta la perdita della qualifica di "iscritto".

■ Sistema di calcolo contributivo

E' il sistema di calcolo, attualmente in vigore, legato alla totalità dei contributi versati, rivalutati in base all'andamento del prodotto interno lordo.

■ Sistema di calcolo retributivo

E' il sistema di calcolo legato alle retribuzioni degli ultimi anni di attività lavorativa (10 anni per i lavoratori dipendenti e 15 per i lavoratori autonomi) e all'anzianità contributiva. E' ancora valido per chi al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione.

■ Sistema misto

Per coloro che al 31

dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni si applica il sistema misto: il sistema di calcolo retributivo viene applicato pro-rata per i contributi versati fino alla fine del 1995, mentre per gli anni successivi viene applicato il regime di calcolo contributivo.

■ Tassazione separata

Modalità di tassazione prevista dall'art. 16 del Tuir per le somme percepite una tantum, che prevede l'applicazione di una aliquota impositiva calcolata ad hoc in relazione alle somme percepite.

■ Trasferimento

Operazione tramite la quale, in caso di uscita del singolo da un fondo pensione prima di aver maturato il diritto alla prestazione, la relativa posizione individuale è trasferita ad altro fondo (ad ambito definito o aperto). Gli statuti dei fondi pensione devono prevedere tale facoltà. Non comporta la perdita della qualifica di "vecchio iscritto".

■ Trattamento di fine rapporto (Tfr)

Indennità una tantum corrisposta al termine di un rapporto di lavoro dipendente (pensionamento, dimissioni, licenziamento). Costituito dalla somma di quote della retribuzione accantonate in ciascun anno. Per i lavoratori di nuova assunzione, in caso di esistenza di un fondo

pensione, è obbligatorio destinare la totalità del Tfr al finanziamento del fondo stesso. Per i lavoratori non di prima assunzione sono le parti in causa che decidono se ed in quale misura destinare il Tfr al finanziamento del fondo. Dall'1.1.2008 il lavoratore potrà scegliere se lasciarlo in azienda o destinarlo a forme di previdenza complementare (conferimento esplicito o tacito)

■ Vecchi Fondi pensione

Regime pensionistico complementare costituitosi anteriormente al 15.11.1992. Per tali forme l'art. 18 del d. lgs. 124/1997 prevede uno speciale regime transitorio, con parziale conservazione delle prerogative sancite dalla normativa precedente.

■ Vecchi iscritti

Coloro che alla data del 28.4.1993 erano già iscritti a forme pensionistiche complementari già istituite alla data del 15.11.1992. La qualifica di vecchio iscritto comporta l'applicazione della normativa previgente al d. lgs. 124/1993. La qualifica di vecchio iscritto è personale e segue il singolo anche in caso di uscita dal fondo pensione prima di aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione, ad eccezione del caso in cui il singolo si avvalga della facoltà di riscatto.

(IN COLLABORAZIONE
CON ASSOPREVIDENZA)